



Cofinanziato  
dall'Unione europea



 SVILUPPO RURALE  
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

### **INTERVENTO SRA14 – ACA14 – allevatori custodi dell’agrobiodiversità**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## **Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA14 - ACA14 – “Allevatori custodi dell’agrobiodiversità” (di seguito indicato come SRA14) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L’intervento ha la finalità di tutelare la biodiversità animale, sostenendo l’allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

La Regione Emilia-Romagna è dotata anche di un proprio Repertorio Regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2008, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale.

Inoltre, l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con Legge n. 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica al fine di limitare in particolare i fenomeni di perdita del patrimonio genetico.

L’intervento contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l’incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

Il perseguimento di tali finalità è possibile attraverso un sostegno agli allevatori di razze animali elencate nel successivo paragrafo 3.1.

Per quanto attiene gli adempimenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori e degli allevamenti, si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429” e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (di seguito, sistema I&R)” e successive modifiche.

Il richiedente potrà aderire all’intervento SRA14 che prevede l’adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l’erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell’impegno medesimo.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA14 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026”, di cui all’Allegato 2 dell’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori allevatori singoli o associati;
- altri soggetti pubblici o privati.

I beneficiari devono essere registrati come “operatori” di allevamenti, relativamente alle razze animali indicate nel successivo paragrafo 3, secondo il Sistema di Identificazione e Registrazione (sistema I&R), nella Banca Dati Nazionale Zootecnica, <https://www.vetinfo.it> (in seguito: BDN).

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall’Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2026). La registrazione dei capi nella BDN deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

## 3. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- **C03** iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015 oppure presenza nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008;
- **C04** capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d’intervento e precisamente: BOVINI: Garfagnina, Modenese, Pontremolese, Reggiana, Romagnola, Varzese Tortonese-Ottonese. OVINI: Cornella Bianca, Cornigliese, Razza Appenninica. EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. SUINI: Mora Romagnola, Suino Nero di Parma. ASINI: Asino Romagnolo. VOLATILI: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza;
- **Cx1** Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità degli Enti selezionatori che li detengono, in conformità al Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno gli allevatori che detengono gli animali elencati nel criterio di ammissibilità C04 e così come riportati nella Tabelle 1 e 2 sotto riportate.

Nella **Tabella 1** “Razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.”, sono elencate le razze iscritte al Repertorio Volontario Regionale della L.R. n. 1/2008.

Nella **Tabella 2** “Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze ammissibili ai sensi del criterio di ammissibilità Cx1.

Possono essere ammissibili in domanda esclusivamente gli animali allevati nel territorio regionale.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C04 si specifica che non sono previsti per il presente intervento SRA14 pagamenti per il mantenimento di api a rischio di erosione genetica.

**Tabella 1 – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.”.**

RAZZE	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
<b>BOVINI</b>		
Garfagnina	Reggio Emilia, Modena	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Modenese	Modena, Bologna	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Pontremolese	Reggio Emilia, Parma	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Reggiana	Reggio Emilia, Parma	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)
Varzese Ottonese Tortonese	Piacenza	ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
<b>OVINI</b>		

RAZZE	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
Cornella Bianca	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
Cornigliese	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
Razza Appenninica	Forlì-Cesena, Ravenna	ASSO.NA.PA. (Associazione Nazionale della Pastorizia)
<b>EQUINI</b>		
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAITPR (Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da TPR (tiro pesante rapido))
Cavallo Bardigiano	Parma, Piacenza	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
Cavallo del Ventasso	Reggio Emilia	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
<b>SUINI</b>		
Mora Romagnola	Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ANAS (Associazione nazionale allevatori suini)
<b>ASINI</b>		
Asino Romagnolo	Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane)
<b>VOLATILI</b>		
Pollo Romagnolo	Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Tacchino di Parma e Piacenza	Parma, Piacenza	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Pollo Modenese	Parma, Modena	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Tacchino romagnolo	Forlì-Cesena, Bologna	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)
Oca Romagnola	Ravenna, Modena	ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori Italiani)

**Tabella 2 – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018**

*“Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”*

RAZZE	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
<b>SUINI</b>		
Suino Nero di Parma	Parma	ANAS (Associazione nazionale allevatori suini)
<b>EQUINI</b>		
Cavallo appenninico	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Delta	Ferrara	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane

L’eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono è garantita in base alla loro iscrizione ai Libri genealogici a livello nazionale e dagli Organismi di tenuta dei libri genealogici, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, per i volatili, al D. lgs.30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza”, fermo restando che la zona di origine/zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari dei Programmi Genetici dei rispettivi Libri genealogici.

Il numero di UBA da riportare in domanda deve corrispondere ai coefficienti di conversione della tabella riportata al paragrafo 4.4 “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA” delle “Disposizioni comuni” e al paragrafo 6 del presente bando.

Infine, si specifica che i beneficiari devono:

- possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno;
- allegare alla domanda di sostegno l’attestazione degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici, che certifichi l’iscrizione, al 1° gennaio del primo anno di impegno, dei capi detenuti per ogni specifica razza richiesta, **ad esclusione di quelle bovine già oggetto di impegno e in scadenza al 31 dicembre 2025.**

#### 4. Impegni

L’intervento SRA14ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 3 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

**I01** allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

**I02** dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

#### 4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno **I02** si specifica che all'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento triennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno. Si specifica inoltre che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootechnica effettuata dai beneficiari agli Organismi di tutela della razza, detentori dei Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

### 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA14 sono indicate nella tabella seguente:

<b><i>Arearie caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</i></b>		
<b>Arearie caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
Aree a prevalente tutela naturalistica	N.	TEMATISMO
	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
<b>Arearie caratterizzate da criticità ambientali</b>		
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)

	<b>14</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	<b>15</b>	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	<b>16</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	<b>17</b>	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	<b>18</b>	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	<b>19</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	<b>20</b>	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	<b>21</b>	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

#### **Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province**

Fasce altimetriche	<b>25</b>	Montagna
--------------------	-----------	----------

#### **6. Entità degli aiuti**

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA” del paragrafo 4.4. delle “Disposizioni comuni” e riportata di seguito:

**Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA**

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGRE'A in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGRE'A.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per superfici/UBA aderenti ai seguenti interventi:

- SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2022;
- SRA30 - ACA30 – pagamento per il miglioramento del benessere degli animali.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per UBA che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Eco-schemi:

- ES1 - Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA14 possono essere accolte solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere (tipo di operazione 10.1.05), anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 631.420 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 210.473 euro.

## **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA14 saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

#### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in altre aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
3. P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica;
4. P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.);
5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
6. Px2 Allevamento nelle zone di origine;
7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n. 1;
8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti.

La bassa consistenza degli allevamenti è assegnata qualora le UBA risultino inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini,
- 6 per gli equini,
- 3 per gli ovini,
- 8 per i suini,
- 1 per i volatili.

#### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

*Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione*

<b>Principi/criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
1. P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000	10
2. P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in Aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica	6
3. P05 Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica	6
4. P06 Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.)	2

Principi/criteri di selezione	Punteggio
5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	30
6. Px2 Allevamento nelle zone di origine	16
7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1	24
8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti	6
	<b>Totale</b> <b>100</b>

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in tabella determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

#### *Differenziazione delle posizioni ex aequo*

In caso di punteggi ex equo, le domande saranno ordinate considerando nella caratteristica “Bassa consistenza degli allevamenti” il numero più alto di UBA presenti nell’azienda fino all’ultima domanda che risulta integralmente finanziabile. Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex aequo, per determinare l’ultima domanda integralmente finanziabile si provvederà ad un ulteriore ordinamento in relazione alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l’alimentazione animale.

#### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l’intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all’approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero di AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 14 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la domanda di sostegno; rispetto alle UBA ammesse a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali diminuzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni sono ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

## **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2

dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, N. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## 14. Condizionalità

L'intervento SRA14 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA14 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

## **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA14 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.